

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



## ANIMALI E COSE



### CONTATTI UTILI



CONTATTO	

### AREA RISERVATA



# INTRODUZIONE


 - **Animali e Cose** - È un'assicurazione che contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi della responsabilità civile che riguardano vari tipi di beni quali animali, distributori automatici, macchine agricole, insegne e cartelli pubblicitari, terreni, mezzi di trasporto, di traino e di sollevamento, natanti, velocipedi. La garanzia protegge dai risarcimenti che l'assicurato debba pagare nella sua qualità di proprietario, custode o utente di tali beni nel caso in cui questi siano causa di danni ad altri ("terzi").



Controlla i box di consultazione che troverai all'interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.


Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

## Condizioni di assicurazione

 - **Animale e cose**

# INDICE

GLOSSARIO .....	5
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE .....	7
 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO .....	7
 2 DURATA DELLA COPERTURA .....	8
 3 DISDETTA E RECESSO .....	8
 4 INFORMAZIONI SUL PREMIO .....	9
<i>i</i> 5 ALTRE INFORMAZIONI .....	11
<b>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE .....</b>	<b>12</b>
 6 CHE COSA POSSO ASSICURARE .....	12
 7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO .....	16
 8 CHE COSA NON È ASSICURATO .....	16
 9 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI .....	18
 10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO .....	19



# LEGENDA



## CHE COSA POSSO ASSICURARE

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate sul modulo di polizza



## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



## CHE COSA NON È ASSICURATO

Qui trovi le informazioni su quali persone o su quali beni non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



## TABELLA INDICATIVA DEI LIMITI

Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzie.



## CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



## OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al Contraente/Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



## DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



## DISDETTA E RECESSO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



## INFORMAZIONI SUL PREMIO

Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.



## ALTRE INFORMAZIONI

Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

# GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

## **ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO**

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*. Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

## **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*. L'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

## **ASSICURAZIONE**

Il presente contratto che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

## **COMUNICAZIONE**

Lettera raccomandata, Posta Elettronica Certificata o Telefax.

## **CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

## **COSE**

Gli oggetti materiali e gli animali.

## **DANNI**

La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a cose.

## **EUROPA**

Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri stati dell'Unione Europea, nonché Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito e Svizzera.

## **FATTURATO**


Il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della Legge I.V.A.

## **LIMITE DI RISARCIMENTO**

L'importo massimo che  si impegna a corrispondere in caso di *sinistro* in relazione a una determinata garanzia; esso non va comunque ad incrementare il *massimale*. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per *sinistro*, anche per *annualità assicurativa*.

## **MASSIMALE**

La somma, indicata sul *modulo di polizza*, fino alla concorrenza della quale  presta la garanzia.



## MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, il *massimale*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5237 RCG).

### PARTI

Il *Contraente* e [REDACTED]

### POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano l'*assicurazione*.

### PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* [REDACTED] a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

### PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l'*Assicurato* si avvale nell'esercizio dell'attività descritta sul *modulo di polizza* e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. A titolo esemplificativo rientrano fra i prestatori di lavoro: il titolare dell'azienda, i familiari, i dipendenti, gli apprendisti, i lavoratori temporanei, i lavoratori con contratto di somministrazione ed i lavoratori parasubordinati (tra i quali anche i collaboratori a progetto). Non rientrano in questa definizione gli *appaltatori*, i *subappaltatori* ed i lavoratori autonomi non parasubordinati.

### RISARCIMENTO

La somma dovuta da [REDACTED] in caso di *sinistro*.

### SCOPERTO

Parte del *danno*, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

### SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

### SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo o processuali che:

- in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato (Art 535 c.p.p);
- in un giudizio civile o amministrativo, sono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

### TRANSAZIONE

Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

### VEICOLI

Velocipedi, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi così come definite dal Codice della Strada.

# NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'*assicurazione*



## 1. OBBLIGHI DEL *CONTRAENTE/ASSICURATO*

### 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto al *risarcimento*; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, il *risarcimento* può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### 1.2 DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO


Nel caso di diminuzione del rischio [REDACTED]

- è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla *comunicazione* del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve darne *comunicazione* a [REDACTED]. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da [REDACTED] possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento*, nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### 1.3 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell'*Assicurato* all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al *risarcimento* dei danni, *sem réché* tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto di [REDACTED] una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un *premio* maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.





## 2. DURATA DELLA COPERTURA

### 2.1 DURATA DELLA COPERTURA

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i *premi* o le *rate di premio* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.



#### Esempio di durata della copertura in relazione al pagamento del *premio*

*Polizza* emessa e firmata il 28 maggio; giorno indicato sul *modulo di polizza* per l'effetto dell'*assicurazione*: 28 maggio

- prima rata di *premio* pagata contestualmente all'emissione = l'*assicurazione* inizia ad avere effetto dalle ore 24 del 28 maggio;
- prima rata di *premio* pagata dopo 3 giorni dall'emissione (31 maggio) = l'*assicurazione* inizia ad avere effetto alle ore 24 del 31 maggio.

### 2.2 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "Tacito Rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta l'*assicurazione*, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza.

Qualora la durata dell'*assicurazione* sia inferiore ad un anno o qualora nella casella "Tacito Rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "NO", l'*assicurazione* si intenderà cessata alla scadenza indicata sul *modulo di polizza* senza necessità di formalità alcuna.

## 3. DISDETTA E RECESSO



### 3.1 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "Tacito Rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "SI", è facoltà delle *Parti* disdire l'*assicurazione* mediante *comunicazione* spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'*assicurazione*.

### 3.2 RECESSO ANTICIPATO DALL'ASSICURAZIONE

In caso di durata poliennale dell'*assicurazione* è facoltà delle *Parti* recedere annualmente dall'*assicurazione* mediante *comunicazione*, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria.

## Condizioni di assicurazione

### 3.3 RECESSO DALL'ASSICURAZIONE PER SINISTRO

Do o o ni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del *risarcimento*, e il *Contraente*, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), possono recedere dall'*assicurazione*, con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso da parte di quest'ultima rimborsa al *Contraente*, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione della *polizza*, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la *polizza* risultasse vincolata ed ove detto vincolo preveda la possibilità di recedere dalla copertura, ne darà comunicazione al soggetto vincolante.

## 4. INFORMAZIONI SUL PREMIO



### 4.1 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Se è stato concordato il pagamento del *premio* in forma frazionata, le rate successive alla prima vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.

### 4.2 INDICIZZAZIONE DELLA POLIZZA

(Operante qualora venga indicato "SI" nella corrispondente casella del *modulo di polizza*)

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto i valori indicati nella stessa si adeguano seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.


Mentre il *premio* di *polizza* sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le *franchigie*, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice I.S.T.A.T. relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione dell'*assicurazione*. Ad ogni scadenza annuale il *Contraente* e hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta, inviando *comunicazione*, con preavviso di almeno 30 giorni.

### 4.3 DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANTICIPATO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il *premio* dovuto per ciascun *periodo assicurativo* è convenuto in tutto o in parte in base ad un parametro variabile (retribuzioni, *fatturato* o altri elementi variabili indicati sul *modulo di polizza*) che rappresenta convenzionalmente l'indicatore quantitativo del rischio, esso si compone di:

- *premio* anticipato: rappresenta la parte di *premio* da versare al perfezionamento della *polizza* e ad ogni successiva scadenza annuale (il *premio* anticipato può essere frazionato in più rate così come indicate sul *modulo di polizza*);
- conguaglio di *premio*: rappresenta la parte di *premio* che eventualmente risulti da versare o da rimborsare al *Contraente* al termine di ogni scadenza annuale; non verrà in ogni caso rimborsata al *Contraente* la parte di *premio* minimo, ove previsto in *polizza*.

Il conteggio del *premio* anticipato e quello del conguaglio di *premio* è effettuato con le seguenti modalità:



### **Premio anticipato**

È conteggiato moltiplicando il tasso indicato sul *modulo di polizza* per l'importo del parametro di rischio prescelto; la misura del parametro di rischio deve corrispondere almeno al 75% dell'importo risultante dai documenti ufficiali tenuti dall'*Assicurato* (ad esempio: registro I.V.A. se il parametro è costituito dal *fatturato*, Libro Unico del Lavoro se il parametro è costituito da retribuzioni o da altre corresponsioni erogate per lavoro subordinato o assimilato).

Il *premio* anticipato, così determinato, deve essere corrisposto dal *Contraente* [REDACTED] al perfezionamento della *polizza* e alle successive scadenze annuali.

### **Conguaglio di premio**

Entro sessanta giorni da ogni scadenza annuale il *Contraente* deve comunicare per iscritto a [REDACTED] la seconda del parametro di rischio adottato, l'ammontare dei [REDACTED] elementi variabili indicati sul *modulo di polizza*.

Sulla base delle informazioni così acquisite [REDACTED] moltiplicando il tasso previsto per la misura del parametro di rischio comunicato, provvederà alla regolazione del *premio* determinando l'importo a debito o a credito del *Contraente*, fermo in ogni caso il *premio* minimo, se indicato sul *modulo di polizza*.

Il conguaglio di *premio* deve essere corrisposto dal *Contraente* entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice di regolazione *premio* redatta da [REDACTED]

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti la trasmissione dei dati anzidetti o il pagamento del conguaglio dovuto, [REDACTED] provvederà ad inviare una *comunicazione* per fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il *premio* anticipato per le rate successive, verrà considerato in conto o a garanzia di quello relativo al *periodo assicurativo* per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento del conguaglio e la *coertura* resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il *Contraente* abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per [REDACTED] di agire giudizialmente e di dichiarare, tramite *comunicazione*, la risoluzione dell'*assicurazione*.

Per i *periodi assicurativi* terminati, se il *Contraente* non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del *premio*, [REDACTED] [REDACTED] fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i *sinistri* accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del *Contraente* la regolazione del *premio* risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i *sinistri* che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il *premio* pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei *limiti di risarcimento* e nei limiti dei *massimali*, ridotti in ugual misura.

## **4.4 ONERI FISCALI**

Il *premio* è comprensivo di imposte.

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.



## 5. ALTRE INFORMAZIONI

### 5.1 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

### 5.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve comunicare per iscritto a [REDACTED] l'esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio. In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

### 5.3 VERIFICHE E CONTROLLI

[REDACTED] ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato delle *cose* assicurate e sulle documentazioni inerenti li elementi variabili per il calcolo del *premio*.

L'*Assicurato* è tenuto a consentire a [REDACTED] il libero accesso ed a fornire quanto richiesto.

### 5.4 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE


In caso di trasferimento per qualsiasi titolo o causa, della proprietà degli animali o delle cose descritte in *polizza* l'*Assicurato*, fermo l'obbligo del pagamento del *premio* per il *periodo di assicurazione* in corso, deve darne immediata *comunicazione* a [REDACTED] e trasmettere all'avente causa l'obbligo di continuare il contratto.

L'*assicurazione* se il *premio* è pagato, continua a favore dell'avente causa per quindici giorni da quello del trasferimento di proprietà. Trascorso questo termine, se l'avente causa non ha chiesto la voltura a suo nome, l'*assicurazione* cessa.

[REDACTED] tuttavia, entro trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha la facoltà di recedere dallo stesso, a mezzo di lettera raccomandata, con preavviso di 15 giorni.

### 5.5 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



# SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*. In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.



## 6. CHE COSA POSSO ASSICURARE

### 6.1 RISCHIO ASSICURATO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

XXXXXXXXXX tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a *cose*, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà, custodia e/o utilizzo degli animali e/o delle *cose* descritti sul *modulo di polizza*.

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere.

### 6.2 CONDIZIONI INTEGRATIVE

Le seguenti Condizioni integrative sono automaticamente operanti quando l'*assicurazione* sia riferita a uno dei rischi sottoindicati e richiamati sul *modulo di polizza*. Anche per le Condizioni Integrative valgono le esclusioni, gli *scoperti*, le *franchigie*, i *massimali*, i *limiti di risarcimento* e tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

#### 1. ANIMALI

L'*assicurazione* comprende:

- i rischi inerenti al trasferimento di animali effettuato anche con uso di *veicoli*;
- i rischi inerenti alla partecipazione a esposizioni, mostre, fiere e mercati, incluse eventuali dimostrazioni pratiche;
- la responsabilità civile dell'*Assicurato* per i *danni* causati da un animale che sia temporaneamente affidato a terzi a titolo gratuito. La persona che ha in affido l'animale assume temporaneamente la qualifica di *Assicurato*.

Quando si tratti di animali adibiti a traino, la garanzia vale anche per la responsabilità civile del conducente, sempreché la circolazione avvenga con il consenso dell'*Assicurato*. Sono compresi i *danni* subiti dalle persone trasportate, escluso il conducente.

Oltre a quanto previsto dall'art. 8.1 "Rischi esclusi", l'*assicurazione* non vale per i danni:

- a) alle persone che cavalcano gli animali;
- b) ai *veicoli* su cui gli animali vengono trasportati;
- c) ai mezzi di trasporto trainati dall'animale e alle *cose* trasportate sul mezzo trainato;
- d) ad animali sottoposti alla monta;
- e) alle coltivazioni;
- f) da contagio;

g) provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari; tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell'*assicurazione*, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di *polizza* successiva all'iscrizione.

## 2. INSEGNE E CARTELLI PUBBLICITARI

L'*assicurazione* vale anche per i danni cagionati durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle insegne e/o dei cartelli, sempreché tali lavori siano effettuati in economia dall'*Assicurato*.

Sono esclusi i danni alle opere e alle *cose* sulle quali si trovino le insegne e i cartelli.

## 3. MEZZI DI TRASPORTO, TRAINO E SOLLEVAMENTO

La garanzia vale a condizione che i mezzi e le macchine siano condotti o manovrati da persone abilitate a norma delle disposizioni in vigore e comunque di età non minore di anni quattordici.

Per la circolazione e l'uso di trattori e macchine agricole nell'ambito dell'azienda agricola di cui l'*Assicurato* sia proprietario, affittuario, colono o mezzadro, l'*assicurazione* è valida anche se il guidatore sia privo di patente, purché abbia età non minore di anni sedici.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per danni provocati dal mezzo o dalla macchina descritta sul *modulo di polizza*:

- a *veicoli* sotto carico e scarico;
- a *veicoli* in sosta o in circolazione nell'ambito del raggio d'azione del mezzo assicurato;
- a *cose* trovatesi sui *veicoli* sopraindicati;
- a *cose* di terzi che si trovino nell'ambito del raggio d'azione del mezzo o della macchina.

La garanzia, che vale anche se i *veicoli* danneggiati risultino in consegna all'*Assicurato* o siano di proprietà dei *prestatori di lavoro* dello stesso, non comprende i danni subiti da *veicoli* comunque in uso all'*Assicurato*.

Oltre a quanto previsto dall'art. 8.1 "Rischi esclusi", l'*assicurazione* non comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per danni:

- a) a fabbricati ed a *cose* in genere dovuti a demolizioni;
- b) alle *cose*, agli animali ed ai *veicoli* che vengano trasportati, rimorchiati, trainati, sollevati, caricati scaricati;
- c) cagionati alla pavimentazione stradale;
- d) alle persone trasportate ed alle *cose* che le stesse persone portino con sé.

## RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE O AREE PRIVATE

Quando per i rischi di circolazione di *veicoli* a motore su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esiste una contemporanea e valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente *polizza* viene prestata, fermi i *massimali* nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale copertura.

## TELEFERICHE, FUNICOLARI, FILI A SBALZO E PALORCI


La garanzia è valida a condizione che l'impianto descritto in *polizza* sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

## 4. NATANTI

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile del comandante o conduttore dell'imbarcazione, sempreché l'uso della medesima avvenga per incarico o con il consenso dell'*Assicurato*.

In parziale deroga dell'art. 8.1 "Rischi esclusi", lettera b) l'*assicurazione* è estesa alla responsabilità civile derivante dalla partecipazione a regate veliche o remiere.

Oltre a quanto previsto dall'art. 8.3 "Persone non considerate Terzi", non sono considerati terzi:



- il comandante e il conduttore del natante,
- il coniuge, i genitori, i figli del comandante e del conduttore del natante, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente.

La garanzia comprende, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, i danni ai terzi trasportati diversi da quelli di cui al precedente comma, sempreché il trasporto avvenga in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione

Ad integrazione dell'art 7.1 "Efficacia/Validità territoriale dell'*assicurazione*", l'*assicurazione* vale anche per la navigazione nelle acque del mare Mediterraneo entro gli stretti, le acque interne italiane e quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.

Oltre a quanto previsto dall'art. 8.1 "Rischi esclusi", l'*assicurazione* non vale:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 16 anni;
- b) per i danni a cose che si trovino a bordo del natante;
- c) per i danni a cose indossate o comunque portate con sé dalle persone trasportate;
- d) per i danni cagionati da esplosivi e da materiali infiammabili che non siano di normale dotazione del natante;
- e) per l'esercizio di attività idrosciatoria.

Qualora esista una contemporanea e valida assicurazione con polizza "Corpi" con "ricorso terzi", la presente *assicurazione* comprende, in primo rischio, i danni a cose che, per la loro causale, siano esclusi dalla predetta garanzia "ricorso terzi". Per gli altri danni, l'*assicurazione* è invece prestata, fino alla concorrenza del *massimale* indicato nella presente *polizza* per i danni a cose, in eccedenza alla *somma assicurata* a titolo di "ricorso terzi", ferma restando la *franchigia* prevista per tale garanzia; non si applica invece la *franchigia* prevista dal presente contratto.

#### **NATANTI CON TARGA IN PROVA**

L'*assicurazione* vale a condizione che la navigazione avvenga nell'osservanza delle disposizioni vigenti.

#### **NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA**

L'*assicurazione* vale anche durante la guida dell'allievo, a condizione che al suo fianco vi sia un istruttore regolarmente abilitato.

#### **NATANTI ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO PERSONE**

L'*assicurazione* vale anche per

- i danni corporali (morte o lesioni personali) cagionati ai terzi trasportati;
- i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valige, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata fino ad un massimo di € 500 per ogni persona danneggiata.

#### **RIMORCHIATORI**

L'*assicurazione* non vale per i danni subiti dal natante rimorchiato.

### **5. VELOCIPEDI (ANCHE DA NOLEGGIO)**

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile del conducente, anche nel caso in cui il velocipede sia noleggiato, sempreché la circolazione avvenga con il consenso dell'*Assicurato*.

Quando il velocipede sia adibito al trasporto di persone, l'*assicurazione* vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

### **6. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA**

L'*assicurazione* vale anche per i danni cagionati a terzi durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'impianto assicurato; qualora detti lavori siano affidati a terzi, l'*assicurazione* vale per la responsabilità civile dell'*Assicurato* in qualità di committente.



Oltre a quanto previsto dall'art. 8.1 "Rischi esclusi", l'*assicurazione* non vale per i danni:

- derivanti da proprietà e/o esercizio di condotte forzate, bacini e dighe;
- derivanti da anomala o insufficiente produzione, fornitura o distribuzione di energia elettrica o termica;
- cagionati alle opere, ai fabbricati e alle cose in genere sulle quali sono installati gli impianti assicurati;
- derivanti da impianti privi di collaudo, certificazione ai sensi delle norme CEI in vigore o che non abbiano superato tutte le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore di Rete.

## 7. DISTRIBUTORI AUTOMATICI

In parziale deroga dell'art. 8.1 "Rischi esclusi", lettera d) l'*assicurazione* comprende la responsabilità per i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'*assicurazione*, dai prodotti erogati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

## 6.3 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti Condizioni Facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sul *modulo di polizza*; per le presenti Condizioni Facoltative valgono le esclusioni, gli *scoperti*, le *franchigie*, i *massimali*, i *limiti di risarcimento* e tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

### A) DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

In deroga del punto 8.2 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *sinistro* indennizzabile ai termini di *polizza*.

La presente garanzia opera:

- con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per *sinistro*;
- con il *limite di risarcimento* pari al 10% del *massimale*, con il limite di € 200.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

### B) DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

In deroga del punto 8.2 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", la garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di *cose* in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente garanzia opera:

- con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500 e con il massimo di € 25.000 per *sinistro*;
- con il *limite di risarcimento* pari al 10% del *massimale*, con il limite di € 200.000 *sinistro* e per *annualità assicurativa*.


### C) DANNI A COSE DA INCENDIO

In deroga del punto 8.2 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", la garanzia comprende i danni a *cose* cagionati a terzi derivanti da incendio, esplosione, implosione e scoppio delle *cose* descritte sul *modulo di polizza*.

Qualora per lo stesso rischio esista altra copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente *polizza* si intenderà operante, fermi i *massimali* nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale altra copertura.

La presente garanzia opera:

- con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per *sinistro*;
- con il *limite di risarcimento* pari al 10% del *massimale*, con il limite di € 200.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.



## 7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



### 7.1 EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per tutti i danni che si verifichino in *Europa*.

### 7.2 MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO - PLURALITÀ DI ASSICURATI

L'assicurazione viene prestata entro i limiti ed i *massimali* convenuti in *polizza* per *sinistro* il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli *Assicurati*.

Tuttavia, il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile dell'*Assicurato-Contrahente* ed in via subordinata, per la parte di *massimale* residua, a copertura della responsabilità civile de li altri *Assicurati*.

Qualora sul *modulo di polizza* siano indicate più *cose* assicurate, la massima esposizione di  sarà pari all'importo del *massimale* più elevato tra quelli esposti per ogni singola *cosa* assicurata.

### 7.3 SCOPERTIE FRANCHIGIE

L'assicurazione è operante con una *franchigia* per i danni a *cose* di € 250 fermo restando la validità di eventuali *scoperti* e *franchigie* superiori previste dalle condizioni generali e particolari di *polizza*.

## 8. CHE COSA NON È ASSICURATO



### 8.1 RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) subiti da cose o animali che l'*Assicurato* o altra persona indicata al punto 8.3 "Persone non considerate terzi" lettere a) o c) abbiano in custodia o in consegna a qualsiasi titolo o destinazione;
- b) derivanti dalla partecipazione a gare, a corse e relativi allenamenti e prove;
- c) a materiale rotabile e alle persone, *cose* o animali su di esso trasportati;
- d) cagionati da merci e prodotti in genere dopo la consegna, somministrazione o distribuzione a terzi;
- e) cagionati ad opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori effettuati mediante il mezzo o la macchina o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione, conduzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- f) da furto;
- g) derivanti da infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) derivanti da:
  - circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi di Legge;
  - navigazione di natanti, imbarcazioni e navi a motore, per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi di Legge;

### Condizioni di assicurazione

 - Animale e cose

- dall'impiego di aeromobili;
- i) causati da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- j) ad opere e cose costruite, in costruzione o poste in opera dall'*Assicurato*;
- k) ad opere e cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
- l) ad aeromobili nonché alle cose ed alle persone a bordo degli stessi;
- m) verificatisi su aree aeroportuali;
- n) da detenzione, uso, traino, trasporto, sollevamento, carico e scarico di esplosivi;
- o) a condutture ed impianti sotterranei;
- p) da vibrazioni, assestamento, cedimento o franamento del terreno;
- q) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- r) derivanti da malattie conseguenti a presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;
- s) derivanti da guerra, terrorismo, vandalismo, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- t) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- u) verificatisi su impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva (piattaforme "off shore");
- v) punitivi (punitive or exemplary damages), le sanzioni e ogni tipo di risarcimento avente carattere sanzionatorio.

## 8.2 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE

L'assicurazione R.C.T. non comprende, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa, i danni:

- a) da interruzioni o sospensioni di attività;
- b) da inquinamento accidentale;
- c) a cose derivanti da incendio di cose dell'*Assicurato*.

## 8.3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) il custode e chi abbia in uso o conduca gli animali o le cose descritti in *polizza*, nonché coloro che si trovino con tali persone nei rapporti di cui alla lettera a),
- d) i *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* che subiscano danno in occasione di lavoro e coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività e ai lavori cui gli animali o le cose sono adibiti.

## 8.4 ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LE CONDIZIONI INTEGRATIVE

Oltre a quanto previsto dal precedente punto 8.1 "Rischi esclusi", possono operare eventuali altre esclusioni indicate nelle singole Condizioni integrative.



## 9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



### 9.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie*, *scoperti* e *limiti di risarcimento* indicati nei punti precedenti. Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato:

- il *limite di risarcimento* pari al massimale indicato sul *modulo di polizza*;
- limitatamente ai danni a  *cose* una *franchigia* di € 250, salvo l'applicazione degli *scoperti* e dei *limiti di risarcimento* sotto elencati.

6.2 CONDIZIONI INTEGRATIVE		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
4	Natanti adibiti a servizio pubblico di trasporto persone	250 per i danni a <i>cose</i>	---	€ 500 per ogni persona trasportata danneggiata (per indumenti e oggetti di uso personale portati con sé)

6.3 CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
A	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	---	10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per <i>sinistro</i>	10% del <i>massimale</i> , con il limite di € 200.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
B	<i>Danni</i> da inquinamento accidentale	---	10% con il minimo di € 2.500 e con il massimo di € 25.000 per <i>sinistro</i>	10% del <i>massimale</i> , con il limite di € 200.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
C	Danni a <i>cose</i> da incendio	---	10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per <i>sinistro</i>	10% del <i>massimale</i> , con il limite di € 200.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>



## 10. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 10.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* o il *Contraente* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a [redacted] entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*.

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile).

### 10.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

[redacted] assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva [redacted] a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*.

Sono a carico di [redacted] le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito sul *modulo di polizza* o del *limite di risarcimento*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra [redacted] ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

[redacted] non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva *comunicazione* a [redacted] trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato [redacted] ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di procuratori incaricati, o comunque in caso di accordi cui [redacted] non abbia prestato il proprio specifico assenso, [redacted] non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

### 10.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Assicurato* o il *Contraente* è responsabile verso [redacted] di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al precedente punto 10.1 "Obblighi in caso di *sinistro*".

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti dell'*assicurazione*.

